



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI ALTAMURA E POGGIORSINI



(Convenzione 08/01/2016)

PROCEDURA APERTA
BANDO E DISCIPLINARE

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Premessa

Il presente riunisce *bando di gara* e relativo *disciplinare* allo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso un unico documento possono disporre dell'intera normativa di gara.

1.1 Normativa

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.).

1.2. Stazione appaltante -

I comuni non capoluogo di provincia hanno l'obbligo di acquistare beni e servizi, di valore pari o superiore a 40.000 euro, e lavori, di valore pari o superiore a 150.000 euro, con una delle seguenti modalità (art. 37 co. 4 del Codice): ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza.

Pertanto, il soggetto responsabile della procedura di gara, che opera in nome e per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice, è la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Altamura e Poggiorsini con sede in Altamura c/o Comune di Altamura Piazza Municipio, CAP 70022, Provincia di Bari, telefono 0803107438, PEC : ufficio.appalti@pec.comune.altamura.ba.it.

Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia ITF42.

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati alla concessione.

Responsabile del procedimento di gara - RUP: Dott. Nicola Oliva – tel. 0803107224 PEC: nicola.oliva@pec.comune.altamura.ba.it

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).

1.3. Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice è l'ente titolare del potere di "*spesa*" che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto di concessione e ne curerà l'esecuzione.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Altamura con sede in Altamura Piazza Municipio, CAP 70022, Provincia di Bari

1.4. Luogo di esecuzione

La prestazione dovrà essere resa dall'operatore economico aggiudicatario all'Amministrazione aggiudicatrice, nel territorio del Comune di Altamura

1.5. Procedura di gara

Procedura aperta nella quale ogni operatore interessato, che sia munito dei requisiti richiesti, può presentare un'offerta (artt. 3, lettera sss), e 60 del Codice).

1.6. Criterio di aggiudicazione

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 del Codice).

1.7. Determinazione a contrattare

Il Dirigente del II Settore del Comune di Altamura ha approvato la determinazione a contrattare n. 819 del 22/09/2016 di avvio del procedimento di gara (art. 192 del d.lgs. 267/2000 e art. 32 co. 2 del Codice).

1.8. Codice identificativo della gara

CIG: 6829815D9F

1.9. Pubblicità

pubblicato sul sito della stazione appaltante) in data 24/10/2016 (art. 73 del Codice);

pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici n. 123 in data 24/10/2016 (articolo 73 del Codice);

1.10. Varianti

Non è ammessa la proposta di varianti progettuali da parte degli offerenti.

1.11. Prestazioni oggetto della concessione

Descrizione dei servizi richiesti: la concessione ha per oggetto la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e riscossione spontanea e coattiva dell'imposta Comunale della Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni

Prestazioni principali: Servizio di accertamento e riscossione tributi.

Vocabolario comune per gli appalti – CPV 79940000-5

Prestazione secondaria: affissione e deaffissione manifesti

1.12. Durata

Il contratto è aggiudicato per 5 anni decorrenti dalla data di consegna del Servizio

Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Il Comune di Atamura si riserva, altresì la facoltà di prorogare il contratto:

- a) per un periodo non superiore a mesi sei, nelle more della conclusione delle procedure di affidamento della nuova concessione o dell'eventuale supporto tecnico-specialistico esterno qualora l'Ente opti per il ritorno alla gestione diretta;
- b) per la durata necessaria, non superiore ad un anno, per allineare la scadenza della concessione a quella dell'anno solare/anno di imposta.

1.13. L'importo a base della gara

L'importo stimato della concessione, per la sua intera durata, comprensivo delle opzioni di proroga, ammonta a € 178.754,07 (euro centosettantottomilasettecentocinquantaquattro/07) oltre IVA. Tale importo è stato calcolato sulla base degli importi medi incassati per i tributi oggetto del presente affidamento negli ultimi cinque anni moltiplicato per la durata dell'affidamento (cinque anni) nonché per l'eventuale proroga massima di un anno, moltiplicato per l'aggio a base di gara (30%).

Non sono presenti oneri da interferenza, e pertanto il relativo importo è pari a € 0,00 (euro zero)

1.14. Prezzo e pagamenti

Il contratto è finanziato dall'Amministrazione aggiudicatrice a mezzo di fondi di bilancio comunale.

L'aggio che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata della concessione fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato.

Il contratto, l'eventuale proroga e l'eventuale rinnovo sono soggetti a *tracciabilità dei flussi finanziari* come da art. 3 della legge 136/2010. Pertanto: tutti i pagamenti nell'ambito della *filiere delle imprese* (di cui all'art. 6 co. 3 del DL 187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l'aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, al contratto nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone autorizzate ad operare su tali conti.

2. Chi può partecipare alla gara

Possono partecipare gli operatori economici elencati all'art. 45 co. 2 del Codice:

gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;

i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile;

le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove "aggregazione di imprese di rete");

i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 240/1991;

gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia*);

le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black list" devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);

è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);

i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;

lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi, AVC Pass).

5. Documentazione di gara e sopralluogo

Oltre al presente, la documentazione di gara è composta da:

Capitolato;

Regolamento per l'applicazione dell'ICP e del DPA vigente;

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, completo di cartografia di zonizzazione;

Piano delle Pubbliche Affissioni e le relative delibere di approvazione;

il *Codice di comportamento* dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione" (art. 2 del DPR 62/2013);

La documentazione è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.altamura.ba.it>.

Il sopralluogo degli ambienti e dei luoghi dove si svolgerà la prestazione è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara.

Il sopralluogo deve essere effettuato dall'impresa interessata a partecipare alla gara mediante un proprio incaricato, che dovrà presentarsi nel luogo e nell'orario indicato, previo appuntamento, per evitare sovrapposizioni, da concordare con il RUP Dott. Nicola Oliva (tel. 0803107224, fax 0803107424, PEC: nicola.oliva@pec.comune.altamura.ba.it), che potrà delegare allo scopo uno o più collaboratori dell'Ente.

Ad avvenuto sopralluogo, l'incaricato comunale rilascerà un attestato di effettuazione del sopralluogo da allegare, a pena di esclusione, ai documenti di gara.

L'omessa effettuazione del sopralluogo comporterà l'esclusione dalla gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante, o da dipendente dell'impresa concorrente appositamente delegato, o da un procuratore speciale o generale.

Il soggetto, che si presenterà all'ufficio comunale per il sopralluogo, potrà rappresentare un solo operatore economico concorrente e dovrà essere munito di valido documento di riconoscimento ed apposita documentazione che consenta di accertarne la qualifica :

- a) nel caso di legale rappresentante : certificato/visura della competente C.C.I.A.A. in corso di validità;
- b) nel caso di dipendente: delega rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti il rapporto di dipendenza e la relativa qualifica unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento del delegante;
- c) nel caso di procuratore: procura notarile.

La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire entro il giorno 14/11/2016. Il sopralluogo sarà effettuato entro il sesto giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario, costituiti o non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un unico incaricato per tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti gli operatori.

In caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo potrà essere svolto sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.

6. Richieste di chiarimenti

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all'indirizzo PEC nicola.oliva@pec.comune.altamura.ba.it, entro, e non oltre, la data del 10/11/2016. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte verranno fornite almeno n. 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sulla pagina web www.comune.altamura.ba.it.

7. Modalità di presentazione della documentazione e sanzioni

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati.

A norma dell'articolo 85 del Codice la stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni e, quindi, del MODELLO 1, **accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE)**.

Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti.

Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Qualora intenda presentare il modello DGUE in sostituzione del MODELLO 1, il concorrente deve compilare le parti seguenti del modello DGUE: Parte II – Parte III – Parte IV Sezione Alpha – Parte VI.

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, sono rese dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).

Le stesse sono corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia del documento di identità in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, ma in tal caso dovrà allegarsi copia conforme all'originare della relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

L'eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice o copia conforme.

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, escluse quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 200.

Il concorrente disporrà di dieci giorni, naturali e continui, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni e depositare il documento comprovante il pagamento della sanzione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione, ma non applicherà alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

8. Comunicazioni

Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

9. Subappalto

La concessione non può essere oggetto di sub concessione. È subappaltabile l'attività di affissione o deaffissione di manifesti, purché la possibilità di avvalersi di tale facoltà venga esplicitata in fase di gara.

10. Ulteriori disposizioni

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).

L'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della proposta di aggiudicazione provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Fatto salvo il potere di autotutela e l'eventuale differimento concordato con l'aggiudicatario, il contratto di concessione verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione diviene efficace. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia.

Le spese per la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara quantificate in € 427,60 (euro quattrocentoventisette/60), sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 co. 11 del Codice).

11. Garanzie

11.1. Garanzia provvisoria

A norma dell'art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una **garanzia provvisoria**, in forma di cauzione o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base della gara.

Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad euro 3.575,08 (tre milacinquecentosettantacinque/08).

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante pegno di contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:

da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;

dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione dovrà essere:

conforme agli schemi di *polizza-tipo* (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di *polizza-tipo*, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile ed ogni riferimento all'art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

depositata in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

La fideiussione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

11.2. Garanzia di esecuzione

L'aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare **garanzia per l'esecuzione** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

11.3. Riduzioni

L'importo delle garanzie, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social *accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS

18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 co. 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12. Imposta sulla gara

A pena di esclusione, i concorrenti devono versare il contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC di euro 20 (venti).

Il versamento è effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sulla pagina web <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla gara (art. 1 co. 65 e 67 della legge 266/2005).

13. Requisiti di partecipazione

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

13.1. Requisiti di carattere generale

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-*quater* del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;

frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter_1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo *Codice delle leggi antimafia*.

Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto del *Codice delle leggi antimafia*, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico qualora:

possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;

la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;

l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

13.2. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274.

Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo. Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice);

Iscrizione all'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, di cui all'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289. Atteso che la popolazione del Comune di Altamura al 31/12/2014 è pari a 70.532 abitanti, ai sensi del D.L. 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73 – articolo 3-bis, la misura minima del capitale interamente versato deve essere pari a 5 (cinque) milioni di euro, di cui al comma 1, lett. b).

13.3. Capacità economica e finanziaria: non richieste

13.4. Capacità tecniche e professionali: non richieste

13.5. Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice non è possibile l'avvalimento dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a.

13.6. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE

Requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo: ciascuna delle imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE deve essere in possesso della relativa iscrizione.

Requisito dell' Iscrizione all'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, ciascuna delle imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE deve essere in possesso della relativa iscrizione. Il requisito non è frazionabile

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

A pena di esclusione, il PLICO contenente documentazione e offerta deve pervenire a mezzo di: 1) raccomandata AR del servizio postale; 2) agenzia di recapito a ciò autorizzata.

Inoltre, è facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico all'ufficio protocollo dell'ente. L'ufficio rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve essere idoneamente sigillato (ma la ceralacca non è necessaria), firmato sui lembi di chiusura, nonché garantire l'integrità e la non manomissione delle buste in esso contenute.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente e riportare l'oggetto della gara.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, vanno riportati sul plico le informazioni dell'impresa designata mandataria.

Termine di presentazione: a pena di esclusione, il termine è perentorio, il PLICO deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 23/11/2016.

Indirizzo di recapito: Ufficio protocollo del Comune di Altamura Piazza Municipio 70022 Altamura (BA)

Il plico deve contenere tre BUSTE, chiuse e sigillate, recanti le diciture:

“A - Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta tecnica”;

“C - Offerta economica”.

E' causa di esclusione la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserire riferimenti al prezzo nelle BUSTE A e B, o direttamente nel PLICO senza far uso della BUSTA C, debitamente chiusa.

L'offerta sarà comunque ammessa qualora il concorrente inserisca la documentazione amministrativa direttamente nel PLICO senza far uso della BUSTA “A – Documentazione amministrativa”.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. Contenuto della BUSTA “A - Documentazione amministrativa”

15.1. Domanda di partecipazione

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:

Preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

15.2. Attestazione dei requisiti

La Busta "A – *Documentazione amministrativa*" deve contenere, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali elencati al precedente paragrafo 13.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutte le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

A pena di esclusione, preferibilmente utilizzando gli allegati MODELLO 1.A e 1.B, le attestazioni previste dall'art. 80 co. 2 e 3 del Codice devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima norma, nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Trattasi di: per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Qualora i suddetti soggetti non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere fornita dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell'art. 47 DPR 445/2000, nella quale dichiara che, "per quanto di sua conoscenza", il soggetto cessato è in possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

15.3. Altre dichiarazioni

La BUSTA "A – Documentazione amministrativa" contiene, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, dichiarazione sostitutiva oppure, per i concorrenti non stabiliti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale:

il concorrente indica l'iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici;

attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 co. 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

il concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

infine, il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

il concorrente dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal *codice di comportamento* dell'Amministrazione aggiudicatrice e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Inoltre, il concorrente indica:

il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC e il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;

le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

le prestazioni che intende affidare in subappalto;

infine, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.4. Garanzia provvisoria

La BUSTA "A – Documentazione amministrativa", a pena di esclusione contiene il documento attestante la cauzione provvisoria, completa della dichiarazione concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria in misura ridotta, la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere una copia della certificazione che giustifica la riduzione, oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della suddetta certificazione.

Le certificazioni che consentono riduzioni delle garanzie sono elencate al precedente paragrafo 11 (sotto paragrafo 11.3).

15.5. Attestato di sopralluogo

La BUSTA "A – Documentazione amministrativa", a pena di esclusione deve contenere il certificato rilasciato dalla stazione appaltante di presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.

15.6. Imposta e AVCpass

La BUSTA "A – Documentazione amministrativa" deve contenere la ricevuta del pagamento dell'imposta sulla gara (art. 1 co. 65 e 67 della legge 266/2005).

La BUSTA "A – Documentazione amministrativa" contiene il codice PASSOE previsto l'art. 2 co. 3.2 della deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 (allora AVCP).

15.7. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice)

la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche:

atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;

dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Raggruppamento temporaneo già costituito: la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- 2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).

Consorzio ordinario o GEIE già costituiti: la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- 1) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- 3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co. 4 del Codice).

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009): la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 3) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (art. 48 co. 4 del Codice).

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009): la BUSTA “A – *Documentazione amministrativa*”, deve contenere anche, a pena di esclusione:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

2) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata.

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: la BUSTA “A – *Documentazione amministrativa*”, deve contenere anche, a pena di esclusione:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

2) oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. Contenuto della BUSTA “B - Offerta tecnico-organizzativa”

A pena di esclusione, la BUSTA “B – *Offerta tecnico-organizzativa*” contiene la relazione tecnica, completa e dettagliata, dei servizi e dei prodotti offerti dal concorrente conformi ai requisiti minimi indicati nel progetto e nel capitolato prestazionale a base della gara.

La relazione tecnica deve essere sviluppata ed articolata nei capitoli/paragrafi che seguono, corrispondenti a criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta di cui al successivo paragrafo 18.

Struttura della relazione tecnica

Capitolo 1 – Qualità del portale digitale.

Capitolo 2 – Qualità del sistema informativo.

Capitolo 3 – Facilità dei pagamenti da parte dei contribuenti.

Capitolo 4 – Organizzazione del ricevimento all’utenza.

Capitolo 5 – Iniziative e progetti di recupero dell’evasione

Capitolo 6 - Misure di customer satisfaction e di controllo della qualità dei servizi.

Capitolo 7 - Possesso di marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea e/o possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità in accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2008 (o successiva) in relazione ai servizi oggetto del contratto.

Capitolo 8 - Rating di legalità rilasciato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Capitolo 9 - Impiantistica realizzata per le pubbliche affissioni.

Paragrafo 9.1: modalità e tempi per la realizzazione di nuovi impianti previsti dal Piano Pubbliche affissioni

Paragrafo 9.2 modalità e tempi per installare o sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato ed effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie

Capitolo 10 – Offerta di ulteriori servizi ad alto contenuto innovativo per l’Ente e per il contribuente, non previsti nel Capitolato.

L’offerta tecnica è sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.

17. Contenuto della Busta “C - Offerta economica”

A pena di esclusione, la BUSTA “C – Offerta economica” contiene l’offerta economica del concorrente, predisposta preferibilmente con il MODELLO 2 allegato al presente. L’offerta reca:

- 1) l’aggio richiesto per l’esecuzione del servizio, minore rispetto a quello del 30% posto a base di gara.
- 2) la stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale del concorrente, di cui all’art. 95 co. 10 del Codice.

A pena di esclusione, anche l’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.

18. Procedura di aggiudicazione

18.1. Criterio di aggiudicazione

Il criterio di selezione della migliore offerta è il criterio *dell'offerta economicamente più vantaggiosa* individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 del Codice.

18.2. Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Criteri e sub-criteri di valutazione
A.1 – Qualità del portale digitale. MAX PUNTI 10
A.2 – Qualità del sistema informativo. MAX PUNTI 10
A.3 – Facilità dei pagamenti da parte dei contribuenti. MAX PUNTI 4
A.4 – Organizzazione del ricevimento all'utenza. MAX PUNTI 10
A.5 – Iniziative e progetti di recupero dell'evasione MAX PUNTI 10
A.6 - Misure di customer satisfaction e di controllo della qualità dei servizi. MAX PUNTI 5
A.7 - Possesso di marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea e/o possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità in accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2008 (o successiva) in relazione ai servizi oggetto del contratto. MAX PUNTI 3 (1,5 PER CIASCUNA CERTIFICAZIONE)
A. 8 - Rating di legalità rilasciato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. MAX PUNTI 3. (1 PUNTO PER OGNI STELLETTA)
A.9 - Impiantistica realizzata per le pubbliche affissioni. MAX PUNTI 10
A. 9.1: modalità e tempi per la realizzazione di nuovi impianti previsti dal Piano Pubbliche affissioni MAX PUNTI 5
A. 9.2 modalità e tempi per installare o sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato ed effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie. MAX PUNTI 5
A.10 – Premialità per offerta ulteriori servizi ad alto contenuto innovativo per l'Ente e per il contribuente, non previsti nel Capitolato. MAX PUNTI 5

La sommatoria dei PESI, quindi dei punteggi, assegnabili con i criteri di cui sopra dà un massimo di punti 70.

La graduatoria sarà formulata dalla *commissione di aggiudicazione* (di seguito solo *Commissione*) sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi mediante l'applicazione del **metodo aggregativo compensatore**.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri indicati nei paragrafi successivi.

I coefficienti saranno poi utilizzati nella formula per l'applicazione del *metodo aggregativo compensatore*: $P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$

dove: P_i = punteggio concorrente i ; C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ; C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ; C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ; P_a = peso criterio di valutazione a ; P_b = peso criterio di valutazione b ; P_n = peso criterio di valutazione n .

19. Operazioni di gara

19.1. Apertura dei plichi e verifica dei documenti

La seduta pubblica per l'esame della documentazione per l'ammissione alla gara, si terrà in data che sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito del Comune di Altamura www.altamura.ba.it, con almeno due giorni di anticipo rispetto allo svolgimento della seduta si svolgerà presso gli uffici del Servizio Contratti del Comune di Altamura di Piazza Municipio – I piano,

Sono ammessi all'apertura delle offerte i soli legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di speciale delega conferita dai suddetti rappresentati legali, non più di uno per ogni concorrente.

I lavori della commissione si sviluppano in una o più sedute, da tenersi anche in giornate diverse, per insindacabile valutazione della commissione stessa. I concorrenti sono avvisati con congruo anticipo delle date e degli orari delle sedute pubbliche.

In primo luogo, in seduta pubblica la commissione verificherà la tempestività di recapito dei plichi e la loro integrità e, una volta aperti, provvederà al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione.

In secondo luogo, sempre in seduta pubblica, la commissione aprirà le buste delle offerte tecniche e verificherà la presenza di tutti i documenti richiesti.

In seduta riservata, la commissione procederà all'esame delle offerte tecnico organizzative attribuendo i punteggi relativi.

Terminata la valutazione delle offerte tecnico organizzative, in seduta pubblica, la commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Valutate le offerte economiche, la commissione procederà all'attribuzione dei punteggi complessivi ed alla formazione di una prima graduatoria provvisoria di gara.

Nel caso in cui l'offerta prima classificata risulti anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 co. 3, la commissione procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, sia per il prezzo che per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Al termine, la commissione redigerà la graduatoria formulando proposta di aggiudicazione in favore del primo classificato la cui offerta sia risultata non anomala.

Qualora la commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione.

19.2. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della BUSTA A

La commissione:

verificherà correttezza e completezza della documentazione e, in caso di esito negativo, comminerà le sanzioni previste al precedente paragrafo 7, ovvero escluderà i concorrenti cui esse si riferiscono;

verificherà che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art.45 co. 2 lett. b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso contrario, escluderà consorzio e consorziato;

verificherà che nessuno dei concorrenti abbia partecipato in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, oppure anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario e, in caso contrario, li escluderà.

In caso di esclusione di uno o più concorrenti, la commissione:

comunicerà quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'escussione della cauzione provvisoria;

segnalerà il fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché per l'eventuale applicazione delle sanzioni per dichiarazioni non veritiere.

19.3. Valutazione dell'offerta tecnica – contenuto della BUSTA B

La valutazione delle offerte sarà effettuata mediante l'attribuzione di un **punteggio discrezionale** da parte di ciascuno dei componenti della commissione per ciascun criterio e sub-criterio.

Quindi, i coefficienti sono determinati:

- 1) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente da parte di ogni commissario;
- 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito per ciascun criterio o sub-criterio;
- 3) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Per i soli criteri A.7 e A.8. (privi di qualunque elemento di discrezionalità) qualora nessuno dei concorrenti abbia conseguito il punteggio massimo, si provvederà ad attribuire il punteggio massimo attribuibile al/ai concorrenti che abbiano conseguito il massimo punteggio, incrementando proporzionalmente il punteggio conseguito dagli altri concorrenti. Si fornisce, a titolo esemplificativo, la descrizione dell'attribuzione del punteggio in alcuni casi pratici:

Ad esempio per il criterio A7:

1 se un concorrente possiede entrambe le certificazioni e quindi acquisisce il massimo punteggio, i punteggi degli altri concorrenti restano immutati;

2 se nessun concorrente possiede le due certificazioni ma un concorrente possiede una certificazione e pertanto acquisisce il punteggio 1,5: tale punteggio viene riportato al punteggio massimo attribuibile 3 (moltiplicatore 2). Tuttavia i concorrenti che non hanno alcuna certificazione conseguono comunque punteggio 0 ($0 \times 2 = 0$);

3 se nessun concorrente possiede certificazioni tutti i concorrenti conseguono punteggio 0. Tale punteggio viene riportato al punteggio massimo attribuibile e pertanto tutti i concorrenti conseguono il punteggio 3

Ad esempio per il criterio A8

1. il concorrente1 0 stellette (punti 0) il concorrente2 1stelletta (punti 1) il concorrente 3 tre stellette (3 punti) i punteggi rimangono invariati in quanto il concorrente 3 ha già conseguito il punteggio massimo attribuibile (moltiplicatore 1);

2. il concorrente1 0 stellette (punti 0) il concorrente2 1stelletta (punti 1) il concorrente 2 due stellette (2 punti); al concorrente3 vengono attribuiti 3 punti (moltiplicatore 1,5) al concorrente1 0 punti ($0 \times 1,5 = 0$) al concorrente2 1,5 punti ($1 \times 1,5 = 1,5$);

19.4. Valutazione dell'offerta economica – contenuto della BUSTA C

Terminata la valutazione delle offerte tecnico organizzative, in seduta pubblica la commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

La commissione provvederà poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica i-esima in base alla formula:

$$\text{Punteggio concorrente } i\text{-esimo} = 30 \times (30 - \text{Aggio concorrente } i\text{-esimo}) / (30 - \text{Aggio minimo})$$

Il massimo PESO, quindi punteggio, assegnabile in base al miglior prezzo è fissato in punti 30.

19.5. Anomalia delle offerte

Qualora sia il punteggio relativo al prezzo che la somma dei punteggi degli altri criteri siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti del massimo, è necessario accertare la *congruità* dell'offerta (art. 97 co. 1 lett. b) del Codice).

La commissione, chiusa la seduta pubblica, comunicherà al RUP le offerte anormalmente basse. Il RUP provvederà a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti. Le giustificazioni potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

La verifica si svolgerà come segue:

iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo progressivamente con le successive;

richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni;

nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

all'offerente sarà assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

La stazione appaltante riesaminerà l'offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà sufficienti, escluderà il concorrente.

20. Controversie

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Bari

.

21. Trattamento dei dati personali

Ai norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

22. Modelli allegati

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati. In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

Allegati: Modelli 1, 1A, 1B, 2, DGUE.

Altamura, data 24/10/2016

Il Dirigente del II Settore
Comune di Altamura
(Dott. Francesco Faustino)